



Decisione/1516/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5368/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5368/TFNSVE/2025-2026, 5368 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA W3 MACCARESE (matricola 953769) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori STARACE SIMONE (matricola 4105428), TISEI DANIELE (matricola 4112855), DI GIOVANNI LUCA (matricola 4124052) e CATESE ANDREA (matricola 4602983)

In data 30/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 429,00 (quattrocentoventinove) [51,00+39,00+186,00+153,00], come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Mediante apposita memoria del 12/08/2026, la società resistente si costituiva formalmente in giudizio adducendo a sostegno della richiesta di rigetto della domanda che *i)* il calciatore Tisei Daniele non risulta esser mai stato tesserato per l'odierna ricorrente e che *ii)* tutti i calciatori indicati in epigrafe hanno completato il proprio percorso di formazione giovanile in periodo antecedente alla riforma dell'art. 99 NOIF.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda sul presupposto che *i)* tutti i calciatori indicati in epigrafe risultano effettivamente stati tesserati per la società ricorrente nelle stagioni sportive indicate nell'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e che *ii)* ai fini del riconoscimento del premio di formazione a nulla rileva il periodo in cui i calciatori hanno completato il percorso giovanile;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 429,00 (quattrocentoventinove) [51,00+39,00+186,00+153,00] in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai